CAMERA DEI DEPUTATI N. 2601-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VALSECCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1960 (*Stampato n. 710*)

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO

(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1960

—

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il debito pubblico del nostro Paese fu, inizialmente, regolato dalla legge organica fondamentale 10 luglio 1861, n. 94.

Cinquant'anni dopo, il testo unico 17 luglio 1910, n. 536, coordinava la legge fondamentale con le disposizioni sopravvenute nel cinquantennio.

A cinquant'anni di distanza, oggi, si sente, di nuovo, la necessità di riproporre in un nuovo testo unico il coordinamento delle leggi sul debito pubblico, che via via furono promulgate. Ricordiamo, fra le altre, le norme emanate con leggi 12 agosto 1957, n. 752 e 18 marzo 1958, n. 241, con le quali si intese snellire la pratica burocratica fino allora in vigore, ad utilità sia dei portatori di titoli di debito pubblico sia del credito dello Stato. In particolare, con le ricordate leggi si unificano le norme concernenti i buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato e si regola il minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico, si dispone l'arrotondamento dei pagamenti degli interessi sui titoli e si facilitano le operazioni di rinnovo dei titoli nominativi.

È chiaro che la regolazione della materia, attraverso una serie di leggi che si richiamano

e si modificano cronologicamente l'una dopo l'altra, rende difficile e la loro consultazione e la loro applicazione, mentre è al contrario ovvio che in materia di debito pubblico sia assicurata facilità e di consultazione e di interpretazione.

Tale richiesta di facilità e di chiarezza insieme vale soprattutto nei riguardi dei portatori dei titoli stessi, degli Istituti di credito presso i quali si trattano, degli agenti di cambio, dei notai e di chiunque abbia interesse alla materia. D'altro canto il tecnicismo richiesto dalla compilazione del testo unico ha indotto il Governo a chiedere al Parlamento la concessione della delega per la formazione del nuovo testo. Si ripete, a distanza di un cinquantennio, la stessa domanda che si presentò al Parlamento del 1910.

La vostra Commissione, onorevoli colleghi, a maggioranza si è espressa favorevolmente alla concessione della richiesta delega.

In conformità a quanto si richiede per una corretta legge di delega, il disegno di legge in esame dispone che, circa il termine, il Governo dovrà emanare il nuovo testo unico entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delega.

Tale termine è stato ritenuto congruo rispetto al lavoro da farsi e al suo stadio di preparazione.

Per quanto riguarda i principi ed i criteri direttivi, ai quali il testo unico dovrà attenersi, sempre in conformità del disposto dell'articolo 76 della Costituzione, essi sono elencati nel disegno di legge nel modo seguente:

1°) Apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa.

Ciò significa provvedere a chiarire il dettato delle norme, ove esse abbiano dato luogo a dubbi interpretativi ed a coordinarle in successione logica più che temporale;

2°) Sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti.

Gli allegati di cui trattasi saranno due ed in essi verranno annotati, nel primo, i prestiti irredimibili e redimibili ed i buoni del tesoro poliennali (prestiti iscritti nel Gran libro), nel secondo i debiti inclusi separatamente nel Gran libro. Per ogni prestito, a fianco delle eventuali norme speciali verranno ricordati gli estremi dei provvedimenti di creazione, il tasso degli interessi, la data di scadenza, la data di pagabilità delle rate di interesse, i tagli dei titoli al portatore e tutti gli altri elementi eventualmente utili.

3°) Confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241.

Il ricordato articolo 41 dispone che per gli atti di pignoramento e di sequestro di titoli, esistenti presso gli uffici provinciali del tesoro o presso le sezioni di tesoreria provinciali, la notificazione deve essere estesa a tali uffici. Il richiamato articolo 52 del testo unico del 1910, secondo il quale le citazioni e le notificazioni riguardanti l'Amministrazione del debito pubblico debbono farsi esclusivamente al direttore generale dell'Amministrazione stessa, deve essere applicato con esclusivo riguardo alla ipotesi di opposizione e di diffida contemplate dagli articoli 36 (iscrizioni nominative), 37 (perdita di titoli nominativi) e 40 (effetti impeditivi sulle rendite della legge n. 752) e dagli articoli 4 (assegni provvisori nominativi) e 5 (operazioni su titoli nominativi) della legge 18 marzo 1958, n. 241.

4°) Estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del predetto testo unico.

Il citato articolo 60 dispone che il pagamento delle rate semestrali sulle rendite nominative dei consolidati non soggette ad usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni, potrà effettuarsi anche prima della scadenza, in forza di decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.

Tale disposizione venne già estesa ai buoni del Tesoro poliennali con l'articolo 52 della legge 12 agosto 1957, n. 752, non ravvisandosi più alcun motivo per differenziare in questo punto i prestiti redimibili da tutti gli altri prestiti dello Stato.

5°) Riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico.

Tale disposizione conferma la facoltà di versare in pagamento delle imposte dirette versate allo Stato le cedole semestrali dei titoli al portatore di debito pubblico, in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza.

6°) Stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi,

sono esenti da ogni imposta diretta reale presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Si tratta di riprodurre la disposizione esistente in tutte le leggi di emissione di buoni del Tesoro poliennali vigenti e dei prestiti emessi nell'ultimo ventennio, anche a chiarimento definitivo di qualsiasi dubbio eventualmente sorto al riguardo.

Va solo ricordato che sono fino ad oggi sottratti a tali norme soltanto i certificati dei consolidati 3,50 per cento, 1902 1906. Essi rappresentano uno 0,20 per cento della consistenza complessiva in capitale nominale dei prestiti pubblici e, per la legge di cui ora si tratta, verranno a godere delle stesse agevolazioni stabilite per tutti gli altri prestiti.

7°-8°) Estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili; abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali.

Si tratta di una norma intesa ad unificare, anche in materia di imposta di bollo, le norme dei vari prestiti.

L'esenzione dal bollo si riferisce attualmente ad oltre il 50 per cento della consistenza complessiva dei debiti pubblici. La concessione che si vuole abolire è quella relativa all'obbligo del pagamento della tassa di quietanza per il rimborso in atto valida per i soli buoni del Tesoro poliennali. Qualora non si volesse considerare il fatto sperimentale che, in genere, la stragrande parte dei buoni del Tesoro venuti a scadere vengono riversati in sottoscrizione di nuovi prestiti e, conseguentemente non assoggettati alla tassa di bollo di quietanza, va ricordato, ai fini di una eventuale valutazione della minore entrata, che la tassa non supera in nessun caso dieci lire per titolo.

La disciplina che si va ora a disporre parifica tutti i prestiti pubblici al trattamento fiscale in atto per i buoni postali fruttiferi.

9°) Stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È una norma applicata da un cinquantennio, alla quale hanno derogato soltanto i consolidati 4 e mezzo per cento e i 3,50 per cento del 1902-1906 per i quali fu prescritto il decreto del Capo dello Stato.

Onorevoli colleghi! Non sfugge certo a voi la sentita necessità di accordare al Governo la delega per l'emanazione del testo unico nel tempo e secondo i principî di cui si è fatto cenno.

A mezzo del Relatore, la maggioranza della Commissione Finanze e Tesoro vi raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

VALSECCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principî e criteri direttivi:

apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

confermare la disposizione dell'articolo 41 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'articolo 60 del predetto testo unico;

riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;

stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni, dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.